



CIRCOLARE INTERNA n. 168 del 13/04/2026

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al DSGA
SEDE

Oggetto: **Disposizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali scolastici**

PREMESSA

la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni disciplinano il divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto e la loro applicazione riguarda i dipendenti, gli alunni e chiunque frequenti, a vario titolo, i locali della scuola.

Si elenca di seguito la normativa vigente in materia di fumo:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009

Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) stabilisce testualmente quanto segue: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole): 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**". 2. **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali**

*chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto **divieto assoluto** a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare **in tutti i locali** degli edifici scolastici, compresi i vani di transito, i servizi igienici, **nonché nelle pertinenze esterne** dell'Istituto "De Nora-Lorusso"

Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora, per fatto deprecabile, gli alunni della scuola fossero sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Art. 3 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha individuato dei referenti, facenti parte del personale scolastico, come responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle seguendo la procedura successivamente indicata
- individuare l'ammenda da comminare: da euro 55,00 a euro 550,00; (i soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore, di norma, la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima). (Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle leggi vigenti).
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione

Sui preposti al controllo e all'applicazione delle disposizioni formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro prevista dalla l. n. 584/1975 e successive modifiche, qualora il divieto non venga fatto rispettare.

Art. 4 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità. Una copia del verbale di accertamento va consegnata al trasgressore, con la raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, anche a mezzo fax, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Si informa che al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, l'ufficio di Segreteria

presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Art. 5 – SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.L.vo 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata (dunque da €. 55,00 a €. 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

F.to Il Dirigente Scolastico

Maria Lucia Giordano